



Articolo 35

Acqua potabile e altre bevande

- ¹ Nelle vicinanze dei posti di lavoro dev'essere disponibile acqua potabile. Qualora le condizioni di lavoro lo richiedano, devono essere ottenibili anche altre bevande non alcoliche.
- ² L'acqua potabile e le altre bevande devono essere distribuite conformemente alle norme di tutela della salute.
- ³ Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di bevande alcoliche.

Capoverso 1

Da ogni posto di lavoro si deve poter raggiungere una fonte di acqua potabile situata a distanza relativamente breve, cioè in un raggio di 100 m circa. Questa distanza può essere maggiore per lavori all'aperto o sui cantieri. In questi casi, l'approvvigionamento di acqua deve essere assicurato in altro modo, ad esempio mettendo a disposizione gratuitamente bottiglie di acqua potabile o minerale.

Quando il lavoro si svolge in condizioni climatiche difficili, ad esempio a temperature molto fredde o calde, o quando il lavoro stesso è pesante, dovrebbero essere disponibili anche altri tipi di bevande fredde o calde non alcoliche, ad es. tè leggermente zuccherato, succo di frutta diluito, brodo. Queste altre bevande devono essere fornite in quantità sufficiente e gratuitamente agli operai sottoposti a lavori pesanti o esposti a forte calore - come in prossimità degli altiforni. In presenza di intensa attività fisica (traspirazione), è importante garantire un adeguato apporto di sali minerali e vitamine.

Capoverso 2

La distribuzione conforme alle norme di tutela della salute si riferisce sia alla qualità dell'acqua potabile o delle altre bevande, sia al tipo di contenitore (fontane, possibilità di lavare e conservare i bicchieri, bicchieri monouso). Se l'azienda dispone di reti separate per la distribuzione dell'acqua

potabile e dell'acqua ad uso industriale, i rubinetti saranno separati e contrassegnati in maniera inequivocabile.

Capoverso 3

La limitazione o il divieto di consumare bevande alcoliche si giustifica senz'altro per i posti di lavoro con elevate esigenze in materia di sicurezza, ma si può estendere a tutti i dipendenti. Tuttavia, il divieto di bevande alcoliche può applicarsi principalmente solo al tempo di lavoro. Siccome però gli effetti dell'alcool possono persistere per un tempo più o meno lungo a seconda della costituzione fisica e della quantità assorbita, si può esigere una limitazione del consumo anche per il periodo precedente l'inizio del lavoro.

Un'altra fattispecie è regolata dal capoverso 2^{bis} dell'articolo 6 LL introdotto con la modifica del 20 marzo 1998, secondo cui il datore di lavoro veglia affinché il lavoratore non debba consumare bevande alcoliche o altri prodotti psicotropi nell'esercizio della sua attività professionale. Questa disposizione intende principalmente garantire la tutela della salute di ballerine e animatrici in nightclub e cabaret.

Ulteriori informazioni su questo tema sono reperibili nella scheda informativa della SUVA n. 66095.i «Sostanze generanti dipendenza sul luogo di lavoro: aspetti giuridici».